

DELIBERAZIONE NR. 2138 DEL 23/12/2025

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI BERGAMO E DELLA PROVINCIA DI BERGAMO.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. ALESSANDRO AMOROSI

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che questa ASST ha garantito al Comune di Bergamo e alla Provincia di Bergamo, sulla base di apposita convenzione approvata con provvedimento n. 437 del 13 marzo 2025, lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria e di supporto specialistico di igiene e medicina del lavoro ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per l'anno 2025;

Premesso, altresì, che il Comune di Bergamo ha chiesto – anche per conto della Provincia di Bergamo - il rinnovo della convenzione per gli anni 2026-2027;

Richiamato il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, approvato con deliberazione n. 2376 del 16 dicembre 2021, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Acquisito il parere del direttore della SC Medicina del lavoro e del direttore sanitario (prot. int. n. 85531 del 10 dicembre 2025) circa l'approvazione della convenzione;

Rilevato che il Comune di Bergamo stanzierà annualmente un importo pari a € 136.000,00 così suddiviso:

- a) € 28.500,00 per lo svolgimento delle funzioni di medico competente della Provincia di Bergamo, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 81/2008, da parte del dott. Matteo Marco Riva, dirigente medico individuato dall'ASST;
- b) € 18.500,00 per lo svolgimento delle funzioni di medico con funzioni di coordinamento dei due enti, ai sensi dell'art. 39, comma 6, dello stesso d.lgs. n. 81/2008 da parte del dott. Matteo Marco Riva;

- c) € 5.000,00/annui per l'attività di coordinamento e supporto specialistico all'organizzazione per i due enti da parte della SC Medicina del lavoro;
- d) € 1.000,00/annui per il supporto amministrativo per la predisposizione dei documenti sanitari nell'ambito della sorveglianza sanitaria;
- e) € 83.000,00 per gli accertamenti sanitari preventivi e periodici e gli accertamenti di secondo livello che si rendessero necessari, corrispondendo all'ASST un importo variabile in funzione delle prestazioni effettivamente erogate;

Precisato che il supporto amministrativo di cui alla sopra richiamata lett. b) sarà assicurato dal personale della SC Medicina del lavoro oltre il debito orario, con un impegno quantificato in non più di 26 ore annue complessive, da remunerare alla tariffa prevista dal vigente regolamento per la gestione delle attività erogabili in solvenza aziendale;

Precisato, inoltre, che:

- gli accertamenti sanitari preventivi e periodici di cui alla sopra richiamata lett. e) richiesti dal Comune – anche per conto della Provincia - saranno garantiti dal personale sanitario del comparto assegnato alla SC Medicina del lavoro, anche in orario aggiuntivo e presso la sede del Comune stesso e della Provincia, sulla base di una programmazione che garantisca il regolare svolgimento delle attività istituzionali;
- al personale che abbia optato per lo svolgimento di detta attività in orario aggiuntivo sarà corrisposto un compenso nella misura fissata dal vigente regolamento per la gestione delle attività erogabili in solvenza aziendale, previo accertamento delle condizioni legittimanti previste dal regolamento stesso;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore ad interim della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di sottoscrivere con il Comune di Bergamo la convenzione per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori dello stesso ente e dei lavoratori della Provincia di Bergamo, nei termini e alle condizioni riportate nel testo allegato al presente provvedimento (allegato A);
2. di incaricare il direttore della SC Medicina del lavoro dell'esecuzione e del monitoraggio della convenzione;
3. di autorizzare il personale amministrativo e il personale sanitario del comparto a garantire le attività di supporto alla sorveglianza sanitaria anche in orario aggiuntivo e presso la sede dei due enti sulla base di una programmazione che garantisca il regolare svolgimento delle attività istituzionali e alle condizioni previste nel vigente regolamento per la gestione delle attività erogabili in solvenza aziendale;
4. di incaricare la SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle attività e delle prestazioni effettivamente erogate, trasmessa dalla SC Medicina del lavoro (2) di introitare le somme derivanti dalla stipula della suddetta convenzione in bilancio tra le entrate proprie dell'azienda e tra le entrate relative alla libera professione qualora riferite ad attività erogate in regime di

solenza aziendale e (3) della ripartizione dei compensi al personale che abbia svolto l'attività oltre il debito orario nel rispetto del vigente regolamento per la gestione delle attività erogabili in solvenza aziendale;

5. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
6. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore ad interim della SC Affari generali.

IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

Imposta di bollo assolta in
modo virtuale.
Autorizzazione n.
2016/10861 del 01/02/2016
rilasciata da Agenzia delle
entrate - Ufficio di Bergamo

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale rappresentante (d'ora in poi detta anche "Azienda")

e

Comune di Bergamo, con sede in Bergamo, Piazza Matteotti n. 27, con recapito di posta elettronica certificata protocollo@cert.comune.bergamo.it C.F. n. 80034840167 e P.IVA n. 00636460164, nella persona del dott. Virgilio Appiani, dirigente del Servizio associato tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con la Provincia di Bergamo (d'ora in poi detto anche "Titolare della convenzione")

"Azienda" e "Titolare della convenzione" definiti congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

- per quanto sancito dall'accordo stipulato tra Comune di Bergamo e Provincia di Bergamo per la gestione in forma associata del Servizio sicurezza sui luoghi di lavoro, compete al Titolare della convenzione la formalizzazione delle prestazioni di competenza della Provincia di Bergamo, compreso il servizio di sorveglianza sanitaria previsto da d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- l'Azienda ha garantito, senza soluzione di continuità, dall'anno 2019 al Titolare della convenzione lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria e di supporto specialistico di igiene e medicina del lavoro ai sensi del citato d.lgs. n. 81/2008, per i lavoratori del Comune di Bergamo e della Provincia di Bergamo (d'ora in poi definiti, congiuntamente, "Enti");

- il Titolare della convenzione ha chiesto all'Azienda la stipula di una convenzione per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria ex d.lgs. n. 81/2008, per i lavoratori dei due Enti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027;
- l'Azienda aderisce alla richiesta formulata dal Titolare della convenzione per i suoi lavoratori e per quelli della Provincia di Bergamo;
- le Parti si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo a ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI

2.1 L'Azienda autorizza la SC Medicina del lavoro a effettuare le prestazioni oggetto della presente convenzione, allo scopo di assicurare agli Enti il supporto all'attività di sorveglianza sanitaria e di supporto specialistico di igiene e medicina del lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

2.2 Tale attività comprende:

a) lo svolgimento delle funzioni di medico competente, per la sola Provincia di Bergamo, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 81/2008, da parte del dott. Matteo Marco Riva, individuato dall'Azienda;

b) lo svolgimento delle funzioni di medico con funzioni di coordinamento dei due Enti, ai sensi dell'art. 39, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 da parte dello stesso dott. Matteo Marco Riva;

c) l'attività di coordinamento, consulenza specialistica e supporto

all'organizzazione per i due Enti, anche con finalità di garantire l'appropriatezza delle prestazioni e del protocollo di sorveglianza sanitaria, da parte dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo in servizio presso la SC di Medicina del Lavoro che danno la propria disponibilità a operare in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità;

d) il supporto amministrativo per la predisposizione dei documenti sanitari nell'ambito della sorveglianza sanitaria da parte del personale della SC Medicina del Lavoro;

e) gli accertamenti sanitari preventivi e periodici e gli accertamenti di secondo livello che si rendessero necessari, sia per i lavoratori del Comune di Bergamo che per i lavoratori della Provincia di Bergamo, da effettuarsi presso la sede dell'Azienda per esigenze organizzative dei due Enti, comprensivi del raccordo anamnestico propedeutico e necessario alla loro esecuzione e dell'informativa di restituzione al lavoratore in merito ai risultati degli esami condotti.

L'attività di cui all'art. 2.1, lett. a), comprende tutti gli obblighi sanciti dall'art. 25 del d.lgs. n. 81/2008, ovvero, il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il Servizio associato tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza) e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;

- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima, mentre l'originale della cartella sanitaria e di rischio sarà conservata, nel rispetto di quanto disposto dal citato d.lgs. n. 196/2003, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del d.lgs. n. 81/2008;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.; fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della

documentazione sanitaria;

h) in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 81/2008, comunica per iscritto al datore di lavoro, al responsabile del Servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi (l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi);

l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

m) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'art. 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2.3 L'attività di cui all'art. 2.1, lett. b), relativa alle funzioni di medico coordinatore dei due Enti, oltre agli obblighi previsti dalla normativa vigente, ha lo scopo di garantire l'uniformità di prestazione e di protocollo sanitario, nonché il coordinamento tra i due medici competenti; a questo scopo il Comune di Bergamo si impegna a individuare il proprio medico competente, previa consultazione del medico coordinatore, tra gli specialisti che hanno in essere rapporti di collaborazione con la SC Medicina del lavoro dell'Azienda.

2.4 L'attività di cui all'art. 2.1, lett. c), relativa al coordinamento dell'attività e al supporto specialistico per i due Enti da parte del personale della SC Medicina del

lavoro nell'ambito della sorveglianza sanitaria comprende:

- coordinamento di tutte le attività svolte nell'ambito della presente convenzione a favore dei due enti;
- supporto all'organizzazione degli accertamenti integrativi e alla gestione delle visite specialistiche e degli esami strumentali di secondo livello, effettuati anche in strutture organizzative diverse dalla SC Medicina del lavoro, ivi comprese le visite psicoattitudinali per il porto d'armi;

2.5 L'attività di cui all'art. 2.1, lett. d), relativa all'attività e al supporto amministrativo da parte del personale della SC Medicina del lavoro nell'ambito della sorveglianza sanitaria comprende:

- supporto amministrativo per la predisposizione dei documenti sanitari da fornire al Servizio associato tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e delle copie degli accertamenti da fornire ai lavoratori.

Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E

PAGAMENTO

3.1 Il Titolare della convenzione stanzierà un importo pari a € 136.000,00 (centotrentaseimila/00) annuo così suddiviso:

- per le attività di cui all'art. 2.1, lett. a), la somma di € 28.500,00 (ventottomilacinquecento/00) da corrispondere all'Azienda in rate bimestrali;
- per le attività di cui all'art. 2.1, lett. b) la somma di € 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00) da corrispondere all'Azienda in rate bimestrali;
- per le attività di cui all'art. 2.1, lett. c) la somma di € 5.000 (cinquemila/00) che sarà fatturata in due rate semestrali d'importo pari a € 2500 (duemilacinquecento/00), tenuto conto che tale corrispettivo è comprensivo di: (a) compenso professionale di competenza del professionista (base imponibile per calcolo IRAP e quote riservate

all'Azienda dalla normativa vigente); (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali gestione contrattuale e imposte a carico dell'Azienda secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali;

- per le attività di cui all'art. 2.1, lett. d) la somma di € 1.000 (mille/00) da corrispondere all'Azienda in rate bimestrali;
- per le attività di cui all'art. 2.1, lett. e), una somma annua pari a € 83.000,00 (ottantatremila/00) corrispondendo all'Azienda un importo variabile in funzione delle prestazioni effettivamente erogate, sulla base del programma di sorveglianza sanitaria approvato e delle necessità emerse, da liquidarsi in rate bimestrali all'avvenuta effettuazione delle prestazioni previste ed erogate, anche in regime di libera professione (visite e accertamenti specialistici richiesti dal medico competente a medici specialistici e strutture organizzative diverse dalla SC Medicina del lavoro) in base al tariffario approvato dall'Azienda, che dovrà essere trasmesso tempestivamente al Titolare della convenzione, in caso di qualsiasi variazione apportata.

3.2 Il Titolare della convenzione dovrà liquidare le fatture entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato all'Azienda.

Art. 4 DURATA

4.1 La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2026 e ha validità fino al 31 dicembre 2027 senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga della presente convenzione oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

4.2 Le Parti si riservano la possibilità di recedere dalla convenzione prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi per iscritto.

Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI

5.1 Le Parti si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza a osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” e sue successive modifiche e integrazioni e dal Regolamento europeo n. 679/2016 UE.

5.2 L’Azienda assume l’onere della responsabilità civile verso terzi per l’erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione da parte del proprio personale dipendente.

Art. 6 INADEMPIENZE

6.1 La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle Parti per quanto di propria competenza, legittimeranno l’altra Parte a recedere automaticamente e di diritto. Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza, nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente convenzione legittimeranno l’altra Parte a recedere automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell’Azienda a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

6.2 Resta inteso fra le Parti che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa, anche in relazione alle funzioni della Provincia o riduzione del personale) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l’evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d’ora che l’Azienda sarà

legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione della convenzione.

Art. 7 REGISTRAZIONE E FORO COMPETENTE

1 La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con onere
a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

7.2 Per espresso accordo delle Parti, esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Azienda Per il Titolare della convenzione

Il Direttore Generale Il dirigente Servizio associato Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

dott. Francesco Locati dott. Virgilio Appiani

SC Affari generali
Il responsabile del procedimento: il direttore ad interim dr.ssa Eleonora Zucchinalli
Il referente della pratica Nicola Carrara (tel. 035 267 4114)
Visto – procedere Direttore sanitario dott. Alessandro Amorosi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2148/2025)

Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI BERGAMO E DELLA PROVINCIA DI BERGAMO.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 22/12/2025

Il direttore ad interim

Dr. / Dr.ssa Zucchinali Eleonora

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territoriale	importo imponibile	importo IVA	importo totale
x		€ 119.000,00 (presunti anno 2026)		€ 119.000,00 (presunti anno 2026)
x		€ 17.000,00 (presunti anno 2026)		€ 17.000,00 (presunti anno 2026)
x		€ 119.000,00 (presunti anno 2027)		€ 119.000,00 (presunti anno 2027)
x		€ 17.000,00 (presunti anno 2027)		€ 17.000,00 (presunti anno 2027)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- cessione beni cdc aut /anno
 cessione servizi cdc aut /anno € 238.000 presunti anni 2026/2027
 libera professione cdc aut /anno
 solvenza aziendale cdc aut /anno € 34.000 presunti anni 2026/2027
 contributi pubblici cdc aut /anno
 contributi privati cdc aut /anno
 erogazioni liberali cdc aut /anno
 altro cdc. aut /anno
 vedi allegato

Bergamo, 22/12/2025

Il direttore ad interim

Dr. / Dr.ssa Zucchinali Eleonora

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. aut/anno	n. sub-autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406990150	Ricavi per altre prest.san.per altri Enti pubblici			€ 119.000,00 (presunti anno 2026)		€ 119.000,00 (presunti anno 2026)
406510110	Ricavi L.P.intram-art 55,c.1,a-b Cc			€ 17.000,00 (presunti anno 2026)		€ 17.000,00 (presunti anno 2026)
406990150	Ricavi per altre prest.san.per altri Enti pubblici			€ 119.000,00 (presunti anno 2027)		€ 119.000,00 (presunti anno 2027)
406510110	Ricavi L.P.intram-art 55,c.1,a-b Cc			€ 17.000,00 (presunti anno 2027)		€ 17.000,00 (presunti anno 2027)

Bergamo, 22/12/2025

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.2148/2025
ad oggetto:

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI BERGAMO E DELLA PROVINCIA DI BERGAMO.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Vecchi Gianluca
-----------------------------------	-----------------

Ha espresso il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

ASTENUTO

Note:

DIRETTORE SANITARIO :	Amorosi Alessandro
------------------------------	--------------------

Ha espresso il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

ASTENUTO

Note:

DIRETTORE SOCIOSANITARIO :	Cesa Simonetta
-----------------------------------	----------------

Ha espresso il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

ASTENUTO

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo**

per 15 giorni
